Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 maggio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 119-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1985, n. **204**.

Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Art. 2.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 4.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un membro di giunta della camera di commercio;

b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;

d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina.

Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Il richiedente deve inoltre:

1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

Art. 6.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

Art. 7.

La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle *condizioni previste dal precedente articolo* 5;

2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

3) su richiesta dell'interessato.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso *previsto dal n.* 3) *del precedente terzo* comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

Art. 8.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;

d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità *si provvede alla nomina dei membri supplenti* in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

E' fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima, risultino iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, costituiti in base alla normativa della legge 12 marzo 1968, n. 316, abrogata dal successivo articolo 12.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 12.

E' abrogata la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2, terzo comma:

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concerne nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.

Nota all'art. 9, terzo comma, ultima parte:

Della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*), il titolo I contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative.

Le norme per l'attuazione di detto titolo I sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (rettifiche dell'art. 1 di questo decreto sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1983, n. 172).

Nota all'art. 10:

La legge 12 marzo 1968, n. 12 — abrogata dall'art. 12 della legge qui pubblicata — conteneva la precedente disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 274):

Presentato dall'on. SANESE ed altri il 4 agosto 1983.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 1° dicembre 1983, con pareri delle commissioni I, IV, VIII e XIII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 14 marzo 1984, 31 maggio 1984 e 12 luglio 1984.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 25 settembre 1984.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 26 settembre 1984 e approvato il 27 settembre 1984, in un testo unificato con atti numeri 384 e 1234.

Senato della Repubblica (atto n. 974):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 27 novembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 2, 10 aprile 1985 e approvato il 18 aprile 1985.

LEGGE 8 maggio 1985, n. **205**.

Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato dell'emigrazione italiana.

Art. 2.

Compiti dei comitati dell'emigrazione italiana

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato della emigrazione italiana assume, in collaborazione e in coordinamento con l'autorità consolare, compiti di promozione, assumendo anche idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attività del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessati.

Il comitato, ispirandosi ai princìpi della Costituzione italiana, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra l'Italia e il Paese ospitante e delle norme comunitarie.

Il comitato, inoltre, nell'ambito degli ordinamenti locali, collabora con l'autorità consolare nella vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro e sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, anche mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche, nonché sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero, a sostegno dell'azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e in vista di favorire il loro migliore inserimento nelle società di accoglimento, di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e di migliorare la loro conoscenza della cultura e della lingua italiana.

I compiti e le attività dei comitati previsti dalla presente legge non danno diritto a compensi.

Art. 3.

Funzioni consultive

Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perché esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide — entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato —

con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese, nelle materie previste dall'articolo 2 della presente legge, dall'autorità consolare.

Art. 4.

Bilancio del comitato

Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto, che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

Art. 5.

Sede e segreteria

Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

Art. 6.

Composizione del comitato

Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

Art. 7.

Membri stranieri di origine italiana

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto.

A tal fine le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato.

Art. 8.

Durata in carica e decadenza dei membri

I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

Art. 9.

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10.

Poteri e funzioni del presidente

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

Art. 11.

Poteri e funzioni dell'esecutivo

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

Art. 12.

Commissioni di lavoro

Il comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 13.

Elettorato attivo

Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido o di documento equipollente, nonché di documento attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 14.

Elenco degli elettori

In attesa che la materia della registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari sia disciplinata con apposite norme, ed ai soli fini dell'elezione dei comitati dell'emigrazione italiana, presso ogni ufficio consolare, nella cui circoscrizione risiedano almeno tremila cittadini italiani, viene compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, e la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore. L'iscrizione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando — mediante ogni possibile mezzo e tramite di informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre istituzioni presso cui trovansi cittadini italiani — i cittadini stessi ad iscriversi.

L'elenco è pubblico e aggiornato periodicamente d'ufficio o sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari.

Le iscrizioni si chiudono al trentesimo giorno precedente le elezioni.

Art. 15.

Sistema elettorale

I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.

Art. 16.

Convocazione dei comizi e liste elettorali

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.

L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre cinquantamila connazionali.

I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Art. 17.

Comitato elettorale circoscrizionale

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo articolo 26.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 26.

Art. 18.

Svolgimento delle elezioni

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le

modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

Art. 19.

Costituzione dei seggi elettorali

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vice presidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Art. 20.

Partecipazione alle elezioni

Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14.

Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

Art. 21.

Operazioni di voto

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.

Art. 22.

Ripartizione dei seggi

Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 23.

Attribuzione dei seggi

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

Art. 24.

Comitati non elettivi. Contributi

Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'am-

bito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

Gli uffici consolari possono, altresì, promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonché ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.

Art. 25.

Abrogazione espressa. Trasferimento di compiti

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

Art. 26.

Regolamento di esecuzione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

Art. 27.

Prime elezioni

Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fisserà la data.

Art. 28.

Finanziamento degli organi per le prime elezioni

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituzione dei comitati consolari ».

Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'articolo 13:

— Il testo vigente dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme*) è il seguente:

« Art. 2. (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 ».

Il testo dell'art. 20 — al quale l'art. 2 innanzi trascritto fa rinvio — è il seguente:

« Art. 20. (*Autenticazione delle sottoscrizioni*). — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma ».

Si tenga presente anche l'art. 20-*bis* della stessa legge 4 gennaio 1968, n. 4, aggiunto dall'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390:

« Art. 20-*bis*. — La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare ».

— Il t.u. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, riunisce le leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Note all'articolo 25:

— Il testo vigente dell'articolo 53 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*), come risultante a seguito dell'abrogazione apportata dall'art. 25 della legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 53. *Comitati, enti, associazioni*. — Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comu-

nità italiana, promuovono la costituzione di Comitati e, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi e ricreativi.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, ai Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono le finalità di cui al presente articolo. Ai fini del contributo i Comitati, le Associazioni ed Enti presentano all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presentano il rendiconto consuntivo».

— Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 53 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, richiamato dall'art. 25 della legge qui pubblicata, al limitato fine di sancire il trasferimento dei compiti previsti in detto secondo comma:

«In particolare possono essere costituiti Comitati consolari di assistenza, cui può essere anche attribuito il compito di coordinare l'attività di altri Enti italiani che svolgano opera assistenziale a favore delle collettività italiane».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 555):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 3 marzo 1984.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede redigente, il 4 aprile 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede redigente, il 30 maggio 1984; 27 giugno 1984; 4 e 11 luglio 1984.

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1984.

Camera dei deputati (atto n. 1914):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° agosto 1984, con pareri delle commissioni I, II, V e XIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 gennaio 1985 e 27 febbraio 1985.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 19 marzo 1985.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, l'11 aprile 1985 e approvato il 18 aprile 1985, con assorbimento degli atti numeri 245, 522, 631 e 959.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1984.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia per l'anno 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 2 febbraio 1967, n. 7, 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693 e 27 dicembre 1975, n. 700, che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, il quale stabilisce che per gli esercizi successivi a quello 1959-60 il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 60/Z.F. in data 21 dicembre 1983 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1984:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante;

2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio «Zona franca» di Gorizia per l'anno 1984, ammontante a complessive L. 483.333.310;

Vista la lettera n. 221485 del 28 maggio 1984, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1984;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502/52, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1984, i seguenti diritti fissi sui generi contingenti:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
SANESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1985
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 41

(2749)

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Firap S.r.l. - Fabbrica italiana radiatori acciaio e piastre, con sede e stabilimento in Rosolina (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 1° marzo 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Federle S.p.a., sede legale e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Euromanteau S.p.a., con sede e stabilimento in Torrebelvicino (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gizia S.p.a., con sede e stabilimento in Paderno del Grappa (Treviso), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Provit S.p.a., con sede e stabilimento in S. Martino di Fortogna di Longarone (Belluno) ed ufficio e deposito in Rescaldina (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ima - Industrie meccaniche di Alano, con sede legale in Verona e stabilimento di Alano di Piave (Belluno), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. De Antoni & F., con sede e stabilimento in Dueville (Vicenza), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Mondadori editore di Verona, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Cedas - s.a.s. di F. Dal Maso & C., con sede in Campo San Martino (Padova) e stabilimenti in Campo San Martino (Padova) e Oriago di Mira (Venezia), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sile corpi scaldanti s.r.l., con sede legale in Conegliano Veneto (Treviso) e unità di Fossalta di Piave (Venezia), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mimo di Limena (Padova), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., con sede in Trento e stabilimenti in Lavis (Trento), Roma e Legnago (Verona), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laval - Lavorazioni alluminio S.p.a. (Gruppo Efim), con sede legale e stabilimento in Marcon (Venezia), è prolungata all'11 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imprese tipografiche venete S.p.a., con sede legale e stabilimento in Mestre (Venezia), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Navicolor S.a.s., con sede legale in Mestre (Venezia) presso il cantiere navale Breda di Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 9 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Patons S.p.a. - Calzaturificio Euganeo - Industria gomma, con sede e stabilimento in Albignasego (Padova), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sivi illuminazione di Cavazzele (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sugherificio veronese Lino Barelli e Figli di Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 13 febbraio 1984-12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fiamm componenti accessori - F.C.A. S.p.a., sede legale Vicenza, stabilimento Montecchio Maggiore (Vicenza), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simup S.p.a., con sede e stabilimento in Pedemonte (Vicenza), è prolungata al 2 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.L.E.A. S.p.a., con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.A.VA. - Alluminio veneto S.p.a., con sede legale in Porto Marghera, uffici di Milano, stabilimenti di Rho (Milano), Nembro (Bergamo), Porto Marghera e Fusina (Venezia) delle divisioni alluminio e LLL, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tosimobili S.p.a. con sede e stabilimento in Rovigo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, con sede in Milano e stabilimento di Este (Padova), ora Utita macchine utensili, con sede in Milano e stabilimento di Este (Padova), è prolungata al 11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.VE.A. S.p.a. - Scatolifici industriali veneti associati, con sede in Vicenza e stabilimento in Terre di Arzignano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori Slanzi Novellara, con sede in Novellara, stabilimento in Novellara (Reggio Emilia) e Ala (Trento), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nazareno Gabrielli moda di Rovereto (Trento), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti Novurania di Tione di Trento (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1981 al 21 novembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppio di Sulmona ora Robex S.p.a., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pav.Et., in Bari, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., con sede in Trento e stabilimenti in Lavis (Trento) e Legnago (Verona), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.VE.A. S.p.a. - Scatolifici industriali veneti associati, con sede in Vicenza e stabilimento in Terre di Arzignano (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., con sede in Trento e stabilimenti in Lavis (Trento) e Legnago (Verona), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.VE.A. S.p.a. - Scatolifici industriali veneti associati, con sede in Vicenza e stabilimento in Terre di Arzignano (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con stabilimento in Trento, è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2656)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 9 marzo 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Vesuvio a r.l., in Torino, costituita per rogito Ravinetti in data 1° dicembre 1976, rep. 280907, reg. soc. 78/77;

società cooperativa edilizia Fagus a r.l., in Torino, costituita per rogito Baglio in data 30 novembre 1971, rep. 25342, registro soc. 211/72;

società cooperativa edilizia Avanti Settimo a r.l., in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 22 dicembre 1971, rep. 116337, reg. soc. 79/72;

società cooperativa edilizia Antonio Gramsci a r.l., in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 25 settembre 1978, rep. 6678, reg. soc. 2658/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Archires a r.l., in Torino, costituita per rogito Prevete in data 18 gennaio 1979, rep. 816, reg. soc. 775;

società cooperativa edilizia Scotellaro a r.l., in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 11 giugno 1975, rep. 187852, reg. soc. 1138;

società cooperativa edilizia La Comune di Pino Torinese a r.l., in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 6 marzo 1972, rep. 123861, reg. soc. 655;

società cooperativa mista L'Ancora a r.l., in Torino, costituita per rogito Merzari in data 3 marzo 1979, rep. 144, registro soc. 1383;

società cooperativa edilizia Le Mortelle a r.l., in Torino, costituita per rogito Baglio in data 30 novembre 1971, rep. 25341, reg. soc. 210;

società cooperativa di produzione e lavoro 8 Marzo a r.l., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Grimaldi in data 23 novembre 1978, rep. 2760, reg. soc. 1942;

società cooperativa mista Centro commerciale Madama Cristina a r.l., in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 16 novembre 1976, rep. 196181, reg. soc. 2335;

società cooperativa edilizia Acquario a r.l., in Torino, costituita per rogito Motta in data 25 novembre 1970, rep. 2917, reg. soc. 45/71;

società cooperativa mista Libraria - Rinascita a r.l., in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 9 ottobre 1975, rep. 2612, reg. soc. 1752;

società cooperativa edilizia Belfiore a r.l., in Cuorgnè (Torino), costituita per rogito Podio in data 28 novembre 1971, rep. 1211, reg. soc. 1397;

società cooperativa edilizia tra lavoratori a r.l., in Nichelino (Torino), costituita per rogito Mazzucco in data 21 luglio 1972, rep. 2141, reg. soc. 1011;

società cooperativa edilizia tra ferrovieri appartenenti al deposito personale viaggiante di Arona a r.l., in Arona (Novara), costituita per rogito Manfredini in data 23 maggio 1956, rep. 3453, reg. soc. 1429;

società cooperativa edilizia La Biandrina a r.l., in Biandrate (Novara), costituita per rogito Comola in data 22 maggio 1976, rep. 58405, reg. soc. 5232;

società cooperativa edilizia Oleggio 80 a r.l., in Oleggio (Novara), costituita per rogito Chicco in data 3 ottobre 1978, rep. 49810, reg. soc. 5922;

società cooperativa agricola Libertà e lavoro a r.l., in Oristano, costituita per rogito Pippia in data 18 aprile 1949, rep. 18249, reg. soc. 560;

società cooperativa edilizia Campo verde a r.l., in Oristano, costituita per rogito Passino in data 12 dicembre 1973, repertorio 56423, reg. soc. 1398;

società cooperativa mista fra macellai a r.l., in Oristano, costituita per rogito Piu in data 14 luglio 1956, rep. 27013/15015, reg. soc. 757;

società cooperativa mista La Tenacia a r.l., in Uras (Oristano), costituita per rogito Pippia in data 2 ottobre 1948, rep. 17635, reg. soc. 547;

società cooperativa di produzione e lavoro Sant'Archelao a r.l., in Oristano, costituita per rogito Davino in data 3 aprile 1974, rep. 62607, reg. soc. 1421;

società cooperativa edilizia Santa Barbara a r.l., in Aidomaggiore (Oristano), costituita per rogito Fele in data 9 dicembre 1966, rep. 4525, reg. soc. 1074;

società cooperativa edilizia Arborea a r.l., in Arborea (Oristano), costituita per rogito Passino in data 20 giugno 1972, rep. 50387, reg. soc. 1328;

società cooperativa agricola Cooperativa agricola S. Pietro a r.l., in Barattili San Pietro (Oristano), costituita per rogito Davino in data 14 novembre 1980, rep. 86218, reg. soc. 2071;

società cooperativa agricola Consorzio cooperative viticole della Sardegna Occidentale a r.l., in Bauladu (Oristano), costituita per rogito Salaris in data 14 maggio 1976, rep. 3274, reg. soc. 1689;

società cooperativa agricola Consorzio Sa Concordia a r.l., in Bauladu (Oristano), costituita per rogito Salaris in data 31 maggio 1976, rep. 3333, reg. soc. 1618;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa allevatori Cuglieri a r.l., in Cuglieri (Oristano), costituita per rogito Passino in data 12 aprile 1978, rep. 76346, reg. soc. 1781;

società cooperativa di consumo La Popolare a r.l., in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito Piras in data 24 luglio 1949, rep. 5618, reg. soc. 575;

società cooperativa di produzione e lavoro Gemura a r.l., in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito Mura in data 17 gennaio 1970, rep. 23755, reg. soc. 1217;

società cooperativa di produzione e lavoro Gonnostramatza a r.l., in Gonnostramatza (Oristano), costituita per rogito Passino in data 28 maggio 1976, rep. 67952, reg. soc. 1608;

società cooperativa di consumo La Rinascente a r.l., in Gonnostramatza (Oristano), costituita per rogito Congiu in data 2 giugno 1949, rep. 6554/5623, reg. soc. 571;

società cooperativa di consumo Cooperativa di Gonnostramatza a r.l., in Gonnostramatza (Oristano), costituita per rogito Massidda in data 20 gennaio 1946, reg. soc. 448;

società cooperativa edilizia Losa a r.l., in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito Mura in data 12 dicembre 1973, rep. 41146, reg. soc. 1418;

società cooperativa di produzione e lavoro Santa Maria a r.l., in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito Congiu in data 25 maggio 1960, rep. 14859, reg. soc. 867;

società cooperativa agricola Arborense a r.l., in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito Salaris in data 14 ottobre 1976, rep. 3662, reg. soc. 1641;

società cooperativa agricola La Falce a r.l., in Masullas (Oristano), costituita per rogito Pippia in data 13 ottobre 1945, rep. 12217, reg. soc. 442;

società cooperativa di produzione e lavoro La Samugheese a r.l., in Samugheo (Oristano), costituita per rogito Mura in data 2 maggio 1961, rep. 8071, reg. soc. 077;

società cooperativa di consumo Centro d'intervento psico-socio-sanitario a r.l., in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito Passino in data 23 aprile 1979, rep. 81061, reg. soc. 1911;

società cooperativa di produzione e lavoro Comac a r.l., in Santulussurgiu (Oristano), costituita per rogito Passino in data 12 aprile 1977, rep. 71036, reg. soc. 1692;

società cooperativa agricola Monterra a r.l., in Santulussurgiu (Oristano), costituita per rogito Mura in data 15 settembre 1962, rep. 9839, reg. soc. 906;

società cooperativa edilizia Monterra a r.l., in Santulussurgiu (Oristano), costituita per rogito Pili in data 12 ottobre 1948, rep. 5266, reg. soc. 568;

società cooperativa agricola San Giovanni a r.l., in Oristano, costituita per rogito Piu in data 13 maggio 1958, repertorio 30815/17093, reg. soc. 813;

società cooperativa agricola San Simaco a r.l., in Simaxis (Oristano), costituita per rogito Davino in data 6 maggio 1980, rep. 83604, reg. soc. 2027;

società cooperativa di produzione e lavoro Orchidea a r.l., in Solarussa (Oristano), costituita per rogito Saba in data 21 aprile 1969, rep. 39530, reg. soc. 1176;

società cooperativa di produzione e lavoro Sa Brusa a r.l., in Villaurbana (Oristano), costituita per rogito Mura in data 3 luglio 1980, rep. 58069, reg. soc. 2048;

società cooperativa agricola Ri 'entilla a r.l., in Villaurbana (Oristano), costituita per rogito Salaris in data 25 maggio 1976, rep. 3302, reg. soc. 1611;

società cooperativa di produzione e lavoro Muratori Zerfaliu a r.l., in Zerfaliu (Oristano), costituita per rogito Mura in data 11 luglio 1977, rep. 48572, reg. soc. 1717;

società cooperativa edilizia Su Cantaru a r.l., in Bonarcado (Oristano), costituita per rogito Fele in data 29 aprile 1975, rep. 26072, reg. soc. 1536;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa chimici Sardegna a r.l., in Oristano, costituita per rogito De Riso in data 10 gennaio 1980, rep. 4475, reg. soc. 1987;

società cooperativa di produzione e lavoro Impresa pulizie Quarta Provincia a r.l., in Oristano, costituita per rogito Passino in data 13 gennaio 1977, rep. 70770;

società cooperativa di produzione e lavoro Labochimica a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 29 marzo 1980, rep. 49021, reg. soc. 1085;

società cooperativa edilizia Colle verde a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 24 luglio 1975, rep. 26630, registro soc. 788;

società cooperativa edilizia Pastrengo a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 1° giugno 1976, rep. 30455, reg. soc. 840;

società cooperativa agricola Su Nuraghe a r.l., in Dorgali (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 16 maggio 1968, rep. 14771, reg. soc. 476;

società cooperativa di produzione e lavoro Vivere insieme a r.l., in Dorgali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 30 ottobre 1979, rep. 127171, reg. soc. 1061;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Orani (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 28 febbraio 1973, rep. 105531, reg. soc. 618;

società cooperativa edilizia Monte Spada casa a r.l., in Orotelli (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 12 dicembre 1973, rep. 109832, reg. soc. 671;

società cooperativa agricola Pastori Barbagia di Seulo a r.l., in Sadali (Nuoro), costituita per rogito Perrotta in data 30 luglio 1967, rep. 614, reg. soc. 193;

società cooperativa agricola Vitivinicola Coop. R. L. Dociacias a r.l., in Talana (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 16 novembre 1968, rep. 79, reg. soc. 207;

società cooperativa di trasporto Consorzio autotrasportatori Ogliastra a r.l., in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 11 aprile 1976, rep. 12828, reg. soc. 323;

società cooperativa edilizia Telis a r.l., in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito De Martino in data 21 maggio 1970, rep. 744, reg. soc. 227;

società cooperativa edilizia Mimosa a r.l., in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 17 aprile 1978, rep. 18125, reg. soc. 382;

società cooperativa di trasporto La Portuale a r.l., in Arbatax di Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 28 novembre 1953, rep. 10157;

società cooperativa edilizia Fedelissima a r.l., in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 29 settembre 1977, rep. 16559 reg. soc. 366;

società cooperativa di produzione e lavoro Brevetti T.V. a r.l., in Arbatax di Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 12 maggio 1976, rep. 12989, reg. soc. 322;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Faro a r.l., in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 22 novembre 1956, rep. 12027, reg. soc. 134;

società cooperativa agricola Agricoltori di Ussassai - San Giovanni a r.l., in Ussassai (Nuoro), costituita per rogito Vacca in data 10 giugno 1963, rep. 13180, reg. soc. 162.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 la società cooperativa di consumo Operatori sportivi briantei - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Erba (Como), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Manfredi in data 14 aprile 1978, repertorio n. 22822, registro società n. 111530, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giorgio Segreto.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro Solarcoop - Società cooperativa a r.l., in Noale (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Antonino Polizzi in data 23 ottobre 1979, repertorio n. 29967, reg. società n. 15641, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Germano Bellussi.

(2197)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento C.I.P. n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, essendosi verificata una variazione superiore al 5% della media dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di aprile 1985, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità risultano così modificati:

fettina del posteriore	L./kg 14.170
punta di petto senz'osso	» 7.380

(2821)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1985, registro n. 23 Giustizia, foglio n. 71, le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1985, sono state costituite come appresso:

1) CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Presidente effettivo:

Casablanca dott. Filippo, nato a Limina il 13 marzo 1927, consigliere dirigente della pretura di Ancona.

Componenti effettivi:

Lucentini dott. Sergio, nato a Roma il 31 maggio 1922, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;
Biscontini prof. Guido, nato a Fabriano il 18 gennaio 1948 dell'Università degli studi di Camerino;
Mercatali avv. Arturo, nato ad Ancona il 18 dicembre 1930, dell'ordine di Ancona;
Sbano avv. Nicola, nato a Taranto il 3 febbraio 1936, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Agelucci dott. Fausto, nato a Roma il 5 aprile 1931, consigliere della corte. di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

D'Aprile dott. Mario Vincenzo, nato a Potenza il 18 maggio 1953, sostituto procuratore della Repubblica di Ancona;
Flamini prof. Antonio, nato a Matelica il 27 agosto 1947, dell'Università degli studi di Camerino;
Pennello avv. Aldo, nato a Numana il 17 giugno 1921, dell'ordine di Ancona;
Perrone avv. Corrado, nato a Carmiano il 3 gennaio 1934, dell'ordine di Ancona.

2) CORTE DI APPELLO DI BARI

Presidente effettivo:

Fiordalisi dott. Dante, nato a Montegiordano il 31 maggio 1919, consigliere della corte di appello di Bari.

Componenti efettivi:

Falcone dott. Gerardo, nato a Bari il 4 aprile 1918, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;
Di Berardino prof. Edoardo, nato a Bari l'8 novembre 1934, dell'Università di Bari;
Campolieto avv. Leonardo, nato a Ripabottoni il 28 maggio 1932, dell'ordine di Bari;
Finocchi Leccisi avv. Federico, nato a Bari il 27 gennaio 1945, dell'ordine di Bari.

Presidente supplente:

Fiore dott. Leonardo, nato a Edolo il 25 febbraio 1923, consigliere della corte di appello di Bari.

Componenti supplenti:

Toscani dott. Umberto, nato a Bari l'8 aprile 1930, sostituto procuratore generale della corte di appello di Bari;
De Felice prof. Paolo, dell'Università degli studi di Bari;
Amendolito avv. Bruno, nato a Taranto il 29 dicembre 1931, dell'ordine di Bari;
Menchise avv. Pasquale, nato a Potenza il 2 marzo 1933, dell'ordine di Bari.

3) CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Presidente effettivo:

Pignataro dott. Alberto, nato a Margherita di Savoia il 15 maggio 1938, consigliere della corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Sibilia dott. Pasquale, nato a S. Maria Capua Vetere il 26 luglio 1935, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Di Pietro prof. Adriano, nato a Carbonara il 16 febbraio 1945, dell'Università degli studi di Bologna;
Collina avv. Vincenzo, nato a Calderara di Reno il 1° ottobre 1913, dell'ordine di Bologna;
Fusaro avv. Elvio, nato a Cavezzo il 23 febbraio 1921, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Guarino dott. Salvatore, nato a Ragusa il 16 novembre 1938, consigliere della corte d'appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Quadrini dott. Franco, nato a Chieti il 12 febbraio 1941, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Pavarini prof. Massimo, nato a Bologna il 23 febbraio 1943, dell'Università degli studi di Bologna;
Landi avv. Roberto, nato a Pistoia il 22 dicembre 1927, dell'ordine di Bologna;
Peccenini avv. Flavio, nato a Bologna il 7 aprile 1943, dell'ordine di Bologna.

4) CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Presidente effettivo:

Lussana dott. Giulio, nato a Bergamo il 25 novembre 1934, consigliere della corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Consolo dott. Riccardo, nato ad Andria il 20 giugno 1920, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Corso prof. Pier Maria, nato a Milano il 29 maggio 1948, ivi residente, dell'Università degli studi di Parma;
Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia;
Frigo avv. Giuseppe, nato a Brescia il 30 marzo 1935, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Mazzoncini dott. Roberto, nato a Belluno il 20 dicembre 1938, presidente di sezione del tribunale di Brescia.

Componenti supplenti:

Trovato dott. Francesco, nato a Scicli il 24 novembre 1926, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Trimeloni prof. Mario, nato a Malcesine il 27 settembre 1927, residente a Brescia, dell'Università degli studi di Parma;
Mussato avv. Luciano, nato Verolavecchia l'8 ottobre 1920, dell'ordine di Brescia;
Onofri avv. Giuseppe, nato a Brescia il 23 ottobre 1934, dell'ordine di Brescia.

5) CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Presidente effettivo:

Olla dott. Giovanni, nato a Cagliari il 25 aprile 1932, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Angioni dott. Ettore, nato a Cagliari il 25 aprile 1941, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari;
Satta prof. Fausto, nato a Nuoro il 15 gennaio 1923, dell'Università di Cagliari;
Chessa avv. Guido, nato a Cagliari il 15 febbraio 1936, dell'ordine di Cagliari;
Mesina avv. Elena, nata a Nuoro il 6 gennaio 1933, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

Ferrero dott. Gianluigi, nato a Iglesias il 7 novembre 1936, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Cocco dott. Giorgio, nato a Cagliari il 13 agosto 1936, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari;

Nicoletti prof. Carlo Alberto, nato a Roma il 23 marzo 1932, dell'Università degli studi di Cagliari;

Salone avv. Bartolomeo, nato a Oristano il 2 febbraio 1929, dell'ordine di Cagliari;

Gambardella avv. Pietro, nato ad Alessandria il 6 giugno 1933, dell'ordine di Cagliari.

6) CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Pierantoni dott. Antonino, nato a Palermo il 18 novembre 1925, presidente del tribunale dei minorenni di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Sicari dott. Filippo, nato a Palermo il 13 febbraio 1927, procuratore della Repubblica del tribunale dei minorenni di Caltanissetta;

Sammartino prof. Salvatore, nato a Ravanusa il 2 gennaio 1946, dell'Università degli studi di Palermo, ivi residente;

Alma avv. Giuseppe, nato a Niscemi il 26 novembre 1914, dell'ordine di Caltanissetta;

Russo Parrino avv. Emanuele, nato a Caltanissetta l'11 gennaio 1916, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Marletta dott. Giovanni Antonio, nato a Catania il 13 giugno 1934, consigliere della pretura di Enna.

Componenti supplenti:

Tinebra dott. Giovanni, nato ad Enna il 15 giugno 1941, procuratore della Repubblica del tribunale di Nicosia;

Mancuso prof. Riccardo, nato a Caltanissetta il 9 marzo 1942, dell'Università degli studi di Palermo, ivi residente;

Miraglia avv. Angelo, nato a Caltanissetta il 26 febbraio 1925, dell'ordine di Caltanissetta;

Daniele avv. Salvatore, nato a Caltanissetta il 21 giugno 1944, dell'ordine di Caltanissetta.

7) CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Scalzo dott. Giacomo, nato a Caltagirone l'8 febbraio 1931, consigliere della corte di appello di Catania.

Componenti effettivi:

Lombardo dott. Ignazio, nato a Bronte il 5 dicembre 1926, sostituto procuratore generale della corte di appello di Catania;

Paterniti prof. Carlo, nato a Naso il 5 novembre 1940, Università degli studi di Catania;

Grasso avv. Giuseppa, nata a Catania il 25 gennaio 1936, dell'ordine di Catania;

Vecchio avv. Ignazio Ezio, nato a Riposto il 1° febbraio 1928, dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Vergari dott. Benito, nato a Poggio Mirteto il 1° settembre 1933, consigliere della corte di appello di Catania.

Componenti supplenti:

Siscaro dott. Gaetano, nato ad Agira il 14 febbraio 1942, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Catania;

Paradiso prof. Massimo, nato a Palermo il 23 aprile 1949, Università degli studi di Catania;

Caprino avv. Gaetano, nato a Belpasso il 19 novembre 1943, dell'ordine di Catania;

Morano avv. Giuseppe, nato a Rosarno il 19 settembre 1931, dell'ordine di Catania.

8) CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Caparello dott. Giuseppe, nato a Catanzaro il 9 gennaio 1931, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Porcelli dott. Domenico, nato a Soriano Calabro il 19 luglio 1932, sostituto procuratore generale della corte di appello di Catanzaro;

Polara prof. Giovanni, nato a Modica il 10 febbraio 1941, Università degli studi di Catanzaro;

Paparo avv. Aldo, nato a Gasperina il 29 gennaio 1923, dell'ordine di Catanzaro;

Viotti avv. Gennaro, nato a Catanzaro il 1° aprile 1939, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Rettura dott. Fortunato, nato a Scigliano il 26 luglio 1933, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Lombardi dott. Mariano, nato a Caserta il 4 gennaio 1935, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro;

D'Agostino prof. Alfredo, nato a Guardavalle il 9 agosto 1924, dell'Università degli studi di Messina;

Talarico avv. Antonio, nato a Pentone il 6 novembre 1920, dell'ordine di Catanzaro;

Spadafora avv. Domenico, nato a Catanzaro il 20 settembre 1938, dell'ordine di Catanzaro.

9) CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

Catelani dott. Giulio, nato a Firenze il 19 ottobre 1925, presidente di sezione della corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Bagnoli dott. Luigi, nato a Benevento il 25 ottobre 1920, sostituto procuratore presso la corte di appello di Firenze;

Borgioli prof. Alessandro, nato a Firenze il 16 febbraio 1940, dell'Università degli studi di Firenze;

Brunacci avv. Berto, nato a Firenze il 14 giugno 1927, dell'ordine di Firenze;

Saldarelli avv. Luca, nato a Scandicci il 15 dicembre 1943, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Pucci dott. Giacomo, nato a Trapani il 7 settembre 1930, consigliere della corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Guttadauro dott. Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 18 ottobre 1929, sostituto procuratore generale della corte di appello di Firenze;

Corbi prof. Fabrizio, nato a Firenze il 28 novembre 1938, dell'Università di Firenze;

Bertolotti avv. Giorgio, nato a Firenze il 23 febbraio 1932, dell'ordine di Firenze;

Santoro avv. Pier Luigi, nato a Firenze il 28 ottobre 1944, dell'ordine di Firenze.

10) CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

Tanas dott. Corrado, nato a Melfi il 28 maggio 1925, presidente di sezione della corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

Olivieri dott. Renato, nato a Bogliasco il 9 maggio 1932, sostituto procuratore generale della corte di appello di Genova;

Ferrarini prof. Guido, nato a Genova l'8 agosto 1950, dell'Università degli studi di Genova;

Murtula avv. Franco, nato a Genova il 20 agosto 1916, dell'ordine di Genova;

Medina avv. Sergio, nato ad Arquata Scrivia l'8 agosto 1940, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Bonetto dott. Gian Franco, nato a Cairo Montenotte il 17 ottobre 1935, consigliere della corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

D'Angelo dott.ssa Maria Rosaria, nata a Roma il 28 agosto 1943, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Genova;

Medina prof. Corrado, nato a Genova il 1° ottobre 1935, dell'Università degli studi di Genova;

Villani avv. Giorgio, nato a Rapallo il 12 marzo 1944, dell'ordine di Genova;

Daneri avv. Francesco Giovanni, nato a Genova il 2 aprile 1941, dell'ordine di Genova.

11) CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Presidente effettivo:

Santini dott. Antonio, nato a L'Aquila il 16 novembre 1930, consigliere della corte di appello di L'Aquila.

Componenti effettivi:

Cecchini dott. Massimo, nato a Vetralla il 16 giugno 1929, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano;
Carboni prof. Bruno, nato a Subiaco il 15 maggio 1941, dell'Università degli studi di Chieti;
Cinque avv. Luigi, nato a L'Aquila il 24 maggio 1933, dell'ordine di L'Aquila;
Morea avv. Mario, nato a L'Aquila il 10 agosto 1941, dell'ordine di L'Aquila;
Calfapietra dott. Vincenzo, nato a S. Stefano del Sole il 23 giugno 1931, consigliere della corte di appello di L'Aquila.

Componenti supplenti:

Palumbo dott. Antonio, nato a L'Aquila il 14 settembre 1941, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di L'Aquila;
Pettinicchio prof. Bruno Luciano, nato il 10 dicembre 1935, a Serracapriola, dell'I.S.E.F. di L'Aquila;
Ciccozzi avv. Alfonso, nato a Roio Piano il 26 maggio 1937, dell'ordine di L'Aquila;
Lopardi avv. Emidio, nato a L'Aquila il 27 gennaio 1937, dell'ordine di L'Aquila.

12) CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:

Infante dott. Carlo, nato a Taranto il 30 marzo 1921, presidente di sezione della corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:

D'Aleo dott. Gaetano, nato a Gela il 26 giugno 1918, sostituto procuratore generale della corte di appello di Lecce;
Codacci Pisanelli prof. Giuseppe, nato a Roma il 28 marzo 1913, dell'Università degli studi di Lecce;
Bonea avv. Alfio, nato a Lecce il 15 giugno 1927, dell'ordine di Lecce;
De Mauro avv. Gaetano, nato a Lecce il 12 dicembre 1930, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Toriello dott. Francesco, nato a Matera il 23 luglio 1932, consigliere della corte di appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Cacciapaglia dott. Nicola, nato a Santeramo in Colle il 30 agosto 1923, sostituto procuratore generale della corte di appello di Lecce;
Sacco prof. Piero, nato a S. Vito dei Normanni il 17 marzo 1921, dell'Università degli studi di Lecce;
Sticchi Damiani avv. Ernesto, nato a Galatina il 16 maggio 1941, dell'ordine di Lecce;
De Giorgi avv. Antonio, nato a Lecce l'11 giugno 1942, dell'ordine di Lecce.

13) CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:

Faranda dott. Tommaso, nato a Castroreale il 16 novembre 1918, presidente di sezione della corte di appello di Messina.

Componenti effettivi:

Zumbo dott. Antonio, nato a Seminara il 9 febbraio 1934, sostituto procuratore generale della corte di appello di Messina;
Trimarchi prof. Francesco, nato a Messina il 4 dicembre 1936, dell'Università degli studi di Messina;
Arena avv. Alessandro, nato a Piombino il 20 maggio 1932, dell'ordine di Messina;
Marrone avv. Antonio, nato a Patti il 16 agosto 1922, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:

Giottari dott. Carmelo, nato a Patti il 24 febbraio 1924, consigliere della corte di appello di Messina.

Componenti supplenti:

Vaccara dott. Pietro Maria, nato a Palermo il 24 ottobre 1941, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Messina;
Vermiglio prof. Giuseppe, nato a Messina il 7 maggio 1940, dell'Università degli studi di Messina;
Gambadoro avv. Nicola, nato a Messina il 3 gennaio 1924, dell'ordine di Messina;
Merlo avv. Nicola, nato a Livorno il 28 agosto 1924, dell'ordine di Messina.

14) CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:

Cosentini dott. Franco, nato a Milano il 4 maggio 1922, presidente di sezione della corte di appello di Milano.

Componenti effettivi:

Riccardelli dott. Liberato, nato a Napoli l'11 gennaio 1937, sostituto procuratore generale della corte di appello di Milano;
Castronovo prof. Carlo, nato a Bagheria il 1° gennaio 1946, dell'Università cattolica di Milano;
Amadio avv. Paolo Emilio, nato a Marina di Carrara il 17 settembre 1921, dell'ordine di Milano;
Marchesini avv. Gianfranco, nato a Loro Piceno il 18 agosto 1924, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:

Di Leo dott. Antonio, nato a Sciacca il 23 settembre 1942, consigliere della corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:

Di Palma dott. Raffaele, nato a Vico Equense il 27 aprile 1933, sostituto procuratore generale della corte di appello di Milano;
Gracili prof. Rino, nato a Chiusdino il 6 marzo 1930, dell'Università cattolica di Milano;
Galuppi avv. Aldo, nato a Vietri sul Mare il 1° gennaio 1934, dell'ordine di Milano;
Bernardini avv. Lina Bruna, nata a Milano il 22 ottobre 1942, dell'ordine di Milano.

15) CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:

Del Vecchio dott. Rolando, nato a Benevento il 2 novembre 1922, presidente di sezione della corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Troisi dott. Giovanni, nato ad Arienzo l'11 febbraio 1923, procuratore della Repubblica aggiunto di Napoli;
Venditti prof. Antonio, nato a Napoli il 13 dicembre 1929, dell'Università degli studi di Napoli;
Esposito avv. Tommaso, nato a Napoli il 24 marzo 1931, dell'ordine di Napoli;
Stravino avv. Ettore, nato a Maddaloni il 21 settembre 1941, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:

Avitabile dott. Davide, nato a Napoli il 21 gennaio 1930, consigliere della corte di appello di Napoli.

Componenti supplenti:

Simone dott. Francesco, nato a Campobasso il 26 dicembre 1926, sostituto procuratore generale della corte di appello di Napoli;
Quadri prof. Enrico, nato a Padova il 30 luglio 1948, dell'Università degli studi di Napoli;
Caporale avv. Angelo, nato a Casalvelino il 29 luglio 1935, dell'ordine di Napoli;
Russo avv. Luigi, nato a Napoli il 27 dicembre 1938, dell'ordine di Napoli.

16) CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

Nasca dott. Francesco, nato a Bagheria il 1° gennaio 1923, consigliere della corte di appello di Palermo.

Componenti effettivi:

Aliquò dott. Vittorio, nato a Palermo il 28 dicembre 1936, sostituto procuratore generale della corte di appello di Palermo;
Bongiorno prof. Girolamo, nato a Palermo il 21 settembre 1937, dell'Università degli studi di Palermo;
Lo Cascio avv. Ettore, nato a Caltanissetta il 12 luglio 1924, dell'ordine di Palermo;
Di Stefano avv. Maria Concetta, nata a Palermo l'8 dicembre 1938, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:

Rotigliano dott. Salvatore, nato a Palermo il 10 dicembre 1934, consigliere della corte di appello di Palermo.

Componenti supplenti:

Giudici dott. Paolo, nato a Palermo il 3 agosto 1941, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo;
Proto prof. Emanuale, nato a Palermo il 29 dicembre 1925, dell'Università degli studi di Palermo;
Cadelo avv. Giovanni, nato a Palermo il 12 gennaio 1910, dell'ordine di Palermo;
Ruvolo avv. Giovanni, nato a Palermo l'11 marzo 1914, dell'ordine di Palermo.

17) CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:

Mazzitelli dott. Achille, nato a Reggio Calabria l'11 novembre 1917, consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Arioti dott. Alfredo, nato a Palermo il 26 novembre 1941, sostituto procuratore generale della corte di appello di Perugia;
Corsaro prof. Luigi, nato a Isca sullo Ionio il 23 ottobre 1940, dell'Università degli studi di Perugia;
Bellini avv. Mario, nato ad Assisi il 6 febbraio 1921, dell'ordine di Perugia;
Zuccaccia avv. Giancarlo, nato a Perugia il 7 marzo 1930, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Orzella dott. Giancarlo, nato a Orsoli il 14 novembre 1934, consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

Maggiore dott. Raffaele, nato a Galatina il 6 giugno 1929, procuratore della Repubblica del tribunale di Spoleto;
Gardi prof. Enzo, nato a Formia il 21 giugno 1950, della Università degli studi di Perugia;
Mammoli avv. Domenico, nato a Todi il 9 settembre 1928, dell'ordine di Perugia;
Tossi avv. Graziella, nata a Brescia l'8 dicembre 1938, dell'ordine di Perugia.

18) CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:

Nesti dott. Vittorio, nato a Potenza il 28 novembre 1915, presidente di sezione della corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Del Corso dott. Francesco, nato a Castelnuovo Cilento l'11 marzo 1929, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Potenza;
Dal Negro prof. Gaetano, nato a Bussolengo il 18 dicembre 1931, dell'Università degli studi di Napoli ivi residente;
Sarli avv. Antonio, nato a Potenza il 20 settembre 1922, dell'ordine di Potenza;
Jasilli avv. Vincenzo, nato a Muro Lucano il 20 aprile 1930, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Cuomo dott. Carlo, nato a Foggia il 5 febbraio 1932, consigliere della corte di appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Gagliardi dott. Diodato, nato ad Avigliano l'11 novembre 1922, sostituto procuratore generale della corte di appello di Potenza;
Ciancio prof. Mario, nato a Napoli il 4 dicembre 1943, dell'Università degli studi di Napoli ivi residente;
Catapano avv. Carmen, nata a Potenza il 7 febbraio 1941, dell'ordine di Potenza;
Lacerenza avv. Lucio, nato ad Avigliano l'11 novembre 1929, dell'ordine di Potenza.

19) CORTE DI APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:

Fratoni dott. Almo, nato ad Arcevia il 15 marzo 1918, presidente di sezione della corte di appello di Roma.

Componenti effettivi:

Dragotto dott. Gaetano, nato a Messina il 21 luglio 1937, sostituto procuratore generale della corte di appello di Roma;
Clarizia prof. Angelo, nato a Salerno il 6 settembre 1948, dell'Università degli studi di Salerno;
Agnino avv. Paolo, nato a Roma il 6 novembre 1933, dell'ordine di Roma;
Bucci avv. Federico, nato a Roma il 27 gennaio 1944, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Saggio dott. Antonio, nato a Napoli il 19 febbraio 1934, consigliere della corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Ferrara dott. Giovanni, nato a Saviano il 26 giugno 1938, sostituto procuratore generale della corte di appello di Roma;
Greco prof. Giuseppe, nato a S. Maria Capua Vetere l'8 marzo 1953, dell'Università degli studi di Teramo;
Lepore avv. Mario, nato a Napoli il 12 giugno 1931, dell'ordine di Roma;
Fragola avv. Saverio Paolo, nato a Girifalco il 25 gennaio 1925, dell'ordine di Roma.

20) CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Presidente effettivo:

Niceforo dott. Raffaele, nato a Napoli il 12 novembre 1930, consigliere della corte di appello di Salerno.

Componenti effettivi:

Boccassini dott. Nicola, nato a Bari il 2 gennaio 1933, sostituto procuratore generale della corte di appello di Salerno;
Stanzione prof. Pasquale, nato a Solopaca il 3 luglio 1945, dell'Università degli studi di Salerno;
Dell'Acqua avv. Giovanni, nato a Brindisi il 18 giugno 1922, dell'ordine di Salerno;
Incutti avv. Dario, nato ad Ancona il 25 luglio 1931, dell'ordine di Salerno.

Presidente supplente:

Ceccarelli dott. Lino, nato a Pofi il 24 agosto 1927, consigliere della corte di appello di Salerno.

Componenti supplenti:

Verderosa dott. Vincenzo, nato a Lioni il 6 settembre 1932, sostituto procuratore generale della corte di appello di Salerno;
Dalia prof. Andrea Antonio, nato ad Ercolano il 27 agosto 1938, dell'Università degli studi di Salerno;
Saragnano avv. Giuseppe, nato a Sala Consilina il 21 gennaio 1923, dell'ordine di Salerno;
Bianco avv. Aldo, nato a Cava dei Tirreni il 12 dicembre 1931, dell'ordine di Salerno.

21) CORTE DI APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:

Vendittelli Casoli dott. Giovanni, nato a Torino il 2 agosto 1935, consigliere della corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Notarbartolo dott. Rodrigo, nato a Bagheria il 22 agosto 1941, sostituto procuratore generale della corte di appello di Torino;
Scaparone prof. Metello, nato ad Asti il 1° agosto 1938, dell'Università degli studi di Torino;
Maccagno Benessia avv. Cristiana, nata a Torino il 5 ottobre 1942, dell'ordine di Torino;
Mittone avv. Alberto, nato a Torino il 18 luglio 1945, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Premoselli dott. Pier Carlo Fausto, nato ad Ivrea l'8 marzo 1939, consigliere della corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:

Miletto dott. Pietro, nato a Trieste il 20 luglio 1941, sostituto procuratore generale della corte di appello di Torino;
Gliozzi prof. Ettore, nato a Torino il 15 agosto 1936, dell'Università degli studi di Torino;
Volante avv. Giuseppe, nato a Torino il 16 giugno 1939, dell'ordine di Torino;
Gismondi avv. Mario, nato a Torino il 30 ottobre 1933, dell'ordine di Torino.

22) CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:

Pradi dott. Marco, nato a Trento il 17 maggio 1933, consigliere della corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Aiello dott. Francesco, nato a Castellammare di Stabia il 2 dicembre 1920, sostituto procuratore generale della corte di appello di Trento;
Zuelli prof. Fulvio, nato a Reggio Emilia il 3 novembre 1941, dell'Università degli studi di Trento;
Paiar avv. Enzo, nato a Bologna l'8 ottobre 1942, dell'ordine di Trento;
de Bertolini avv. Adolfo, nato a Sopramonte di Trento il 21 maggio 1944, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Agnoli dott. Carlo Alberto, nato a Bologna il 17 aprile 1938, consigliere della corte di appello di Trento.

Componenti supplenti:

Coraiola dott. Silvio, nato a Trento il 15 maggio 1936, sostituto procuratore generale della corte di appello di Trento;
Benacchio prof. Gian Antonio, nato a Padova il 24 agosto 1955, dell'Università degli studi di Trento;
Russolo avv. Marcello, nato a Milano il 29 novembre 1944, dell'ordine di Trento;
de Bertolini avv. Gianfranco, nato a Cortina d'Ampezzo il 29 giugno 1942, dell'ordine di Trento.

23) CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:

Cossu dott. Sebastiano, nato a Cagliari il 2 giugno 1925, presidente di sezione della corte di appello di Trieste.

Componenti effettivi:

Staffa dott. Roberto, nato a Napoli il 7 giugno 1950, sostituto procuratore della Repubblica di Trieste;
Guglielmucci prof. Lino, nato a Trieste il 25 dicembre 1934, dell'Università degli studi di Trieste;
de Szombathely avv. Gabrio, nato a Trieste il 13 settembre 1917, dell'ordine di Trieste;
Romano avv. Fernando, nato a Napoli il 2 gennaio 1921, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Bassi dott. Mario, nato a Gorizia il 23 dicembre 1933, consigliere della corte di appello di Trieste.

Componenti supplenti:

Grohmann dott. Dario, nato a Napoli l'11 gennaio 1953, sostituto procuratore della Repubblica di Trieste;
Cendon prof. Paolo, nato a Venezia il 9 novembre 1940, dell'Università degli studi di Trieste;
Pasino avv. Angelo, nato a Genova il 30 maggio 1933, dell'ordine di Trieste;
Bruseschi avv. Loredana, nata a Lonigo il 22 giugno 1944, dell'ordine di Trieste.

24) CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

De Leo dott. Giuseppe, nato a Trani il 1° gennaio 1920, presidente di sezione della corte di appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Dragone dott. Stefano, nato a Bari il 4 giugno 1936, sostituto procuratore generale della corte di appello di Venezia;
Maggiolo prof. Angelo, nato a Venezia il 12 marzo 1927, dell'Università degli studi di Venezia;
Antonucci avv. Ennio, nato a Napoli il 1° aprile 1925, dell'ordine di Venezia;
Francescut avv. Danilo, nato a Venezia il 16 marzo 1926, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Casotto dott. Sergio, nato a Vicenza il 1° febbraio 1928, consigliere della corte di appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Fojadelli dott. Antonio, nato a Vittorio Veneto l'8 agosto 1939, sostituto procuratore della Repubblica di Venezia;
D'Antonio prof.ssa Adriana, nata a Gorizia il 19 febbraio 1933, dell'Università degli studi di Padova;
Ferrero avv. Paolo, nato a Poirino il 27 marzo 1922, dell'ordine di Venezia;
Saletta avv. Enzo, nato a Venezia il 1° marzo 1923, dell'ordine di Venezia.

(2683)

MINISTERO DELLE FINANZE

Integrazione dei bandi e riapertura dei termini di presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di primo dirigente in alcuni ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visti i seguenti decreti ministeriali in data 8 agosto 1984 — pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 310 del 10 novembre 1984 — con cui sono stati banditi i concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi degli articoli 1, primo comma, e 6 della citata legge n. 301, per il conferimento della qualifica di primo dirigente:

n. 5820, a quattro posti al 31 dicembre 1983 e ad un posto al 31 dicembre 1984 nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — ruolo del personale amministrativo delle dogane — di cui al quadro G), tabella VI, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 21);

n. 1/11221, ad otto posti al 31 dicembre 1983 ed a tre posti al 31 dicembre 1984 nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui al quadro H, tabella VI, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 3);

n. 76059, a nove posti al 31 dicembre 1983 ed a tre posti al 31 dicembre 1984 nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali — di cui al quadro L, tabella VI, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 13);

n. 76060 a due posti al 31 dicembre 1983 nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari — di cui al quadro I, tabella VI, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 10);

Ritenuta l'opportunità che per l'ammissione ai concorsi in parola sia considerato valido, oltre ai titoli indicati nell'art. 1 dei citati bandi, anche il diploma di laurea in scienze politiche, in analogia a quanto previsto per i bandi di concorso dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza pubblicati sul medesimo supplemento alla *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

Art. 1.

Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami — indetti con decreti ministeriali 8 agosto 1984 citati nelle premesse e pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica n. 310 del 10 novembre 1984 — per il conferimento di posti di primo dirigente nei ruoli delle amministrazioni periferiche:

a) delle dogane e imposte indirette (ruolo del personale amministrativo delle dogane);

b) delle imposte dirette;

c) delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali);

d) delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari),

sono ammessi a partecipare anche gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in scienze politiche.

Art. 2.

E' riaperto il termine per la presentazione, con le modalità di cui all'art. 2 degli originari bandi di concorso, delle domande di ammissione ai concorsi pubblici specificati nel precedente articolo, domande che dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1985
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 333

(2767)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 23, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, via Ofelia, angolo via Fabio Filzi, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 giugno 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 5 giugno 1985, ore 9.

(2825)

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami, a posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto e delle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservati alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 13 maggio 1985, pubblica il decreto ministeriale 9 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1985, registro n. 13, foglio n. 73, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a cinquanta, di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, bandito con decreto ministeriale 12 marzo 1984.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 13 maggio 1985, pubblica il decreto ministeriale 8 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1985, registro n. 11, foglio n. 372, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti, elevati a trentadue, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, bandito con decreto ministeriale 7 marzo 1985.

(2685)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della pubblicazione del diario della prova pratica del concorso pubblico a due posti di operaio qualificato «verniciatore e pittore» nel ruolo della terza qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il diario della prova pratica del concorso pubblico a due posti di operaio qualificato «verniciatore e pittore» in prova nel ruolo della terza qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1985, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1985.

(2667)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a quaranta posti, in convitto, a favore degli orfani dei dipendenti statali iscritti al fondo di previdenza e credito, anno scolastico 1985-86.

E' bandito un concorso per il conferimento, per l'anno scolastico 1985-1986, di n. 40 posti nel convitto unificato di Spoleto, a favore degli orfani dei dipendenti statali, appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti», ai sensi del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste e il numero dei posti disponibili lo renda opportuno.

Hanno titolo a concorrere al beneficio del posto in convitto gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione od assegno di riforma od assegno vitalizio, o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

I concorrenti saranno graduati secondo le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Saranno ammessi a partecipare al concorso coloro che, alla data del 30 settembre 1985, avranno non meno di sette anni di età e non più di dodici. Eventuali domande presentate da aspiranti con età diverse da quelle indicate potranno essere esaminate subordinatamente alla disponibilità dei posti.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate alla Direzione generale dell'ENPAS - Direzione centrale credito e attività sociali - Settore operativo A-*bis* - Attività sociali - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma, entro il 15 luglio 1985.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) stato di servizio rilasciato dal competente Ministero da cui risultino: carriera e qualifica dell'iscritto alla data del decesso, con espressa dichiarazione che sugli emolumenti percepiti dal medesimo venivano operate le ritenute a favore del fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti;

c) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

stato di famiglia;

data di decesso del dipendente statale;

professione di ciascun membro della famiglia e reddito annuale complessivo lordo conseguito nell'anno 1984 dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante all'ammissione o qualcuno dei suoi fratelli sia ospitato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio conferite da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse d studio ENPAS;

d) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

e) atto di nomina del tutore dell'orfano minorenne e privo di entrambi i genitori;

f) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1984-85.

Le domande e i documenti — da produrre in originale o in copia autentica a norma di legge — sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume, sino al conseguimento del diploma di scuola media superiore l'onere del mantenimento in convitto, durante il periodo di frequenza scolastica e di esami, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale è a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nel convitto unificato di Spoleto (Perugia).

I convittori che tengano una condotta incompatibile con la vita di comunità e non siano promossi alla classe superiore, cessano di rimanere in convitto.

L'amministrazione dell'Ente potrà consentire, per una sola volta, la permanenza del beneficio al fine di ripetere la classe ove l'insuccesso scolastico sia dipeso da motivi di salute debitamente documentati.

Roma, addì 10 maggio 1985

Il commissario: CARRA

(2766)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1985, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, concernente « Attuazione del diritto allo studio universitario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli da 5 a 12 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, concernente l'attuazione del diritto allo studio universitario, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5 (*Organi per l'attuazione del diritto allo studio universitario*). — Gli organi per l'attuazione del diritto allo studio universitario sono:

il consiglio regionale;

la giunta regionale;

i comitati di gestione del diritto allo studio universitario.

Art. 6 (*Il consiglio regionale*). — Il consiglio regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, approva, su proposta della giunta regionale elaborata ai sensi del successivo art. 7, il piano annuale per il diritto allo studio universitario con le finalità da raggiungere e gli obiettivi da realizzare.

Il piano di cui al comma precedente indica le direttive generali da osservarsi dai comitati di gestione, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi da assegnare ai comitati medesimi, sulla base delle disponibilità finanziarie dei bilanci regionali annuali e pluriennali, per l'attuazione degli interventi programmati e previsti dalla presente legge.

Nel piano vengono indicati gli importi dell'assegno di studio, i limiti di reddito familiare e le fasce di reddito, di cui al successivo art. 21, nonché le tariffe a carico degli studenti per l'accesso ai servizi previsti dalla presente legge.

Il consiglio regionale designa inoltre gli esperti dei comitati di gestione di cui al successivo art. 8.

Il consiglio regionale indica, nell'ambito dei piani annuali e pluriennali regionali di interventi, le sedi e gli interventi diretti alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture di cui al precedente art. 4.

Art. 7 (*La giunta regionale*). — La giunta regionale, sulla scorta dei dati e delle indicazioni programmatiche forniti dai comitati di gestione riuniti a sezioni congiunte per i fini di cui ai successivi articoli del titolo III, elabora il piano annuale regionale previsto dal primo comma dell'art. 6 e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

Dopo l'approvazione del piano annuale da parte del consiglio, la giunta regionale ripartisce, con i criteri indicati nel piano, i fondi stanziati annualmente in bilancio e li assegna ai comitati di gestione per l'attuazione degli interventi e dei servizi programmati.

Nelle more dell'approvazione del piano annuale e del bilancio regionale, la giunta può, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni da parte dei comitati di gestione, erogare acconti sulla somma all'uopo indicata nel bilancio di previsione, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81. Tali acconti sono erogati agli organi di gestione in percentuale diretta alle somme agli stessi assegnate nell'esercizio precedente.

La giunta regionale provvede:

1) a ratificare tutte le convenzioni stipulate dai comitati di gestione per l'attuazione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge nonché i regolamenti deliberati per il funzionamento dei comitati di gestione medesimi e per l'accesso ai servizi;

2) a sciogliere le sezioni dei comitati di gestione ed a nominare un commissario nei casi previsti dal penultimo comma del successivo art. 8;

3) a coordinare, tramite il competente settore « Diritto allo studio », gli interventi ed i servizi da porre in essere da parte dei comitati di gestione al fine di assicurare, in tutto territorio regionale, omogeneità di trattamento nei confronti degli studenti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge;

4) a vigilare sulla rispondenza delle attività dei comitati di gestione alle direttive generali del piano regionale per il diritto allo studio universitario ed a verificare che l'attuazione degli interventi e servizi siano effettuati in aderenza alle finalità ed agli obiettivi di cui alla presente legge. A tal fine il componente la giunta preposto al settore «diritto allo studio» è autorizzato ad emanare opportune disposizioni e ad adibire i funzionari del settore medesimo alla vigilanza e verifica predette;

5) ad eseguire controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni dei comitati di gestione con i termini e modalità previsti dal successivo art. 25.

Art. 8 (*Comitati di gestione del diritto allo studio universitario*). — Sono istituiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, due comitati di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui uno avente sede in Chieti per le facoltà universitarie ubicate in Chieti, Pescara e Teramo e l'altro con sede in L'Aquila per le università ed istituti di istruzione superiore ivi ubicati.

I comitati di gestione per il diritto allo studio universitario sono dotati, nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, di autonomie amministrative e funzionali.

Per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalla presente legge, ciascun comitato di gestione si avvale di un apposito apparato amministrativo che assume la denominazione di ufficio per il diritto allo studio universitario. Tale ufficio è costituito con il personale di cui al successivo art. 27 nonché con i beni mobili ed immobili di cui all'art. 28.

I comitati di gestione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e sono così composti:

1) comitato di gestione con sede in Chieti:

a) tre esperti designati dal consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con il comitato di gestione rapporti di lavoro, né contratti o appalti, ne liti pendenti;

b) tre professori eletti contestualmente alle elezioni dell'ateneo fra tutte le categorie dei docenti, di cui:

uno in rappresentanza dei docenti delle facoltà ubicate in Chieti;

uno in rappresentanza dei docenti delle facoltà ubicate in Pescara;

uno in rappresentanza dei docenti delle facoltà ubicate in Teramo;

c) i sindaci dei comuni di Chieti, Pescara e Teramo, o loro delegati;

d) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o al primo anno fuori corso eletti contestualmente alle elezioni dell'ateneo, di cui:

uno in rappresentanza degli studenti iscritti nelle facoltà ubicate in Chieti;

uno in rappresentanza degli studenti iscritti nelle facoltà ubicate in Pescara;

uno in rappresentanza degli studenti iscritti nelle facoltà ubicate in Teramo;

e) il direttore dell'ufficio per il diritto allo studio universitario che funge da segretario, con parere consultivo;

2) comitato di gestione con sede a L'Aquila:

a) tre esperti designati dal consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con il comitato di gestione rapporti di lavoro, né contratti o appalti, né liti pendenti;

b) due professori eletti fra tutte le categorie docenti, contestualmente alle elezioni degli Atenei, di cui:

uno in rappresentanza dei docenti dell'Università degli studi;

uno in rappresentanza dei docenti dell'Istituto superiore di educazione fisica;

c) il sindaco del comune de L'Aquila o suo delegato;

d) quattro rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o al primo anno fuori corso, eletti contestualmente alle elezioni degli Atenei, di cui:

due in rappresentanza degli studenti dell'Università degli studi;

uno in rappresentanza degli studenti dell'Istituto superiore di educazione fisica;

uno in rappresentanza degli studenti dell'Accademia di belle arti;

e) il direttore dell'ufficio per il diritto allo studio universitario che funge da segretario, con parere consultivo.

Qualora entro il termine indicato al primo comma del presente articolo non pervengano tutte le designazioni richieste, con decreto del presidente della giunta regionale sono legittimamente costituiti i comitati di gestione purché siano stati designati almeno la metà dei componenti. In tale caso i membri nominati eleggono il presidente provvisorio qualora non sia designato dal consiglio regionale.

I due comitati di gestione si riuniscono insieme; su iniziativa del componente la giunta regionale preposto al settore «diritto allo studio» che ne assume la presidenza, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta gli atti propositivi da adottare investono tutta la comunità degli studenti della Regione per le funzioni di cui al successivo art. 11.

In caso di riunione congiunta l'adunanza è validamente costituita con la maggioranza dei membri assegnati a ciascun comitato.

Per ciascuna riunione del comitato di gestione deve essere redatto apposito verbale e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Il comitato di gestione del diritto allo studio universitario dura in carica circa tre anni ed i singoli componenti sono sempre confermabili.

Viene considerato decaduto il componente che, in conseguenza di violazioni di legge sia stato interdetto dai pubblici uffici, o non abbia partecipato a tre sedute consecutive del comitato di gestione. Alla sua surroga si provvede ai sensi del comma successivo.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno dei componenti, gli enti interessati provvedono a designare il sostituto che viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Nel frattempo il comitato continua nelle sue funzioni purché il numero dei membri in carica non sia inferiore ai due/terzi nel numero previsto per la costituzione del comitato medesimo.

In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative e di prescrizioni programmatiche o direttive, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consiliare, il comitato di gestione del diritto allo studio universitario è sciolto ed è nominato un commissario che provvede alla gestione dell'ente in attesa della ricomposizione del nuovo comitato che deve avvenire entro sei mesi dallo scioglimento.

Ai componenti del comitato di gestione spetta una indennità di presenza, nel limite di 8 sedute mensili, per la partecipazione alle sedute del comitato, pari a quella, spettante ai componenti dell'organo regionale di controllo di cui alla legge regionale 14 agosto 1972, n. 13, nonché se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei modi previsti per i dipendenti regionali della carriera dirigenziale.

I comitati di gestione dispongono di un proprio ufficio di segreteria costituito da non più di tre dipendenti dell'ufficio, nominati, sentito il presidente del comitato di gestione, dal direttore dell'ufficio del diritto allo studio.

Art. 9 (*Presidente del comitato di gestione*). — Il presidente del comitato di gestione ha la rappresentanza del comitato e lo presiede, dà esecuzione alle delibere; provvede, sentito il direttore, all'ordinaria amministrazione e firma gli atti e documenti; invia ai competenti settori della giunta regionale, di cui al successivo art. 25 tutte le deliberazioni adottate dal comitato di gestione nonché — entro il 31 gennaio di ogni anno — una relazione sulle attività svolte e sui mezzi finanziari utilizzati.

In caso di necessità e di urgenza tale da non consentire la tempestiva convocazione del comitato, adotta, sentito il direttore, provvedimenti da sottoporre alla ratifica del comitato nella seduta immediatamente successiva, nei limiti deliberati dal comitato stesso.

In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente.

Art. 10 (*Compiti dei comitati di gestione del diritto allo studio universitario*). — I comitati di gestione provvedono:

1) ad eleggere il presidente ed il vice-presidente, scegliendoli tra i propri componenti;

2) a deliberare il proprio regolamento interno con le modalità di convocazione, di adunanza, di votazione e quant'altro occorrente per il funzionamento del comitato;

3) a proporre ed inviare alla giunta regionale, entro il 31 gennaio, il proprio piano degli interventi da effettuare e dei servizi da realizzare, ai sensi della presente legge, durante l'anno solare in corso.

Nel piano debbono essere indicati:

a) i dati statistici relativi alla popolazione studentesca ed a quella da ammettere alla fruizione degli interventi e servizi programmati;

b) i dati statistici relativi alle strutture disponibili ed agli interventi e servizi realizzati nell'anno accademico precedente.

A tale fine i comitati di gestione si avvalgono di documentazione rilasciata dalle competenti università ed istituti di istruzione universitaria e superiore per i dati statistici di cui alla precedente lettera a) e per quant'altro occorrente alla compilazione del piano.

E' compito del comitato di gestione di equilibrare rigidamente, attraverso il piano programmatico, il costo degli interventi in esso previsti, in rapporto ai mezzi disponibili quali sono indicati nel successivo art. 23;

4) a deliberare, dopo l'approvazione del piano annuale regionale, il programma di attività e le modalità di attuazione degli interventi programmati, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione e nei limiti dei fondi disponibili a ciascuno assegnati di cui all'art. 23;

5) a proporre l'adozione di misure intese al migliore funzionamento dei servizi, all'economia di gestione e all'uniformità di trattamento per gli utenti;

6) a stipulare eventuali convenzioni con aziende, enti pubblici e privati per l'attuazione dei servizi previsti dalla presente legge;

7) a deliberare ogni altro provvedimento di competenze del comitato per il quale le leggi e i regolamenti non prevedono l'espressa attribuzione ad altro organo;

8) a ratificare le deliberazioni assunte in via di urgenza.

Art. 11 (*Compiti dei comitati di gestione in seduta congiunta*). — I comitati di gestione, in seduta congiunta, hanno funzioni propositive dei programmi da porre in essere per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, al fine di ottenere un migliore funzionamento dei servizi, economia di gestione ed uniformità di trattamento per gli studenti nel territorio regionale.

Ai fini della compilazione del piano annuale per il diritto allo studio universitario di cui al primo comma dell'art. 6, i comitati di gestione in seduta congiunta, propongono ed inviano alla giunta regionale gli indirizzi programmatici da perseguire indicando altresì:

a) gli importi degli assegni di studio precisando la natura e l'ammontare dei servizi previsti nell'assegno di studio in servizi;

b) limiti di reddito familiare e le fasce di reddito;

c) l'ammontare delle tariffe per l'accesso ai servizi in cui sia prevista la contribuzione da parte degli studenti;

d) ogni iniziativa ritenuta utile per una migliore e più vasta partecipazione degli studenti alla fruizione dei servizi ».

La segreteria della seduta congiunta è espletata a rotazione dalle segreterie dei comitati di gestione.

Art. 12 (*Direttore dell'ufficio per il diritto allo studio universitario*). — Il direttore dell'ufficio per il diritto allo studio universitario è nominato dalla giunta regionale fra i funzionari regionali appartenenti alla carriera dirigenziale, da scegliere preferibilmente fra gli ex dipendenti delle opere universitarie.

Il direttore esercita le funzioni di segretario del comitato e ne firma i verbali; è responsabile di fronte al presidente ed al comitato dell'esecuzione dei deliberati e del funzionamento dell'ufficio; organizza, in base all'ordinamento amministrativo regionale, il lavoro dell'ufficio cui è preposto e dispone la utilizzazione del relativo personale in base alle esigenze prospettate dal comitato di gestione ».

Art. 2.

Al decimo comma dell'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, sono aggiunte le seguenti parole: « con esclusione dei termini di presentazione delle relative domande annualmente determinati dal consiglio regionale ».

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'art. 23 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, sono aggiunti i seguenti:

« La tassa prevista dalla precedente lettera b) diviene, con la presente legge, tributo proprio della regione Abruzzo a norma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'entità della tassa è fissata:

per l'anno 1985 in L. 50.000;
per l'anno 1986 in L. 60.000;
per l'anno 1987 e seguenti in L. 72.000.

La tassa ed i contributi previsti dal presente articolo devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito numero di conto corrente postale intestato alla Regione e da questa contabilizzati nei propri bilanci nei titoli corrispondenti alle partite di giro.

Le somme in tal modo riscosse sono trasferite periodicamente ai comitati di gestione del diritto allo studio universitario competenti per territorio mediante deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

L'art. 25 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

Art. 25 (*Controllo sugli atti dei comitati di gestione*). — Il controllo di merito e di legittimità sugli atti dei comitati di gestione del diritto allo studio universitario nonché l'esame ed approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dei medesimi comitati è esercitato dalla giunta regionale.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere trasmessi, nei cinque giorni dall'adozione del provvedimento, alla giunta regionale - III dipartimento, settore « diritto allo studio universitario », e diventano esecutivi se la giunta non ne pronunci l'annullamento motivato entro trenta giorni dalla data di ricevimento, dandone comunque notizia entro lo stesso termine al comitato interessato.

La richiesta di chiarimenti può essere avanzata una sola volta.

Le deliberazioni del comitato di gestione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati, per specifiche e motivate ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione; in tal caso le deliberazioni devono essere inviate, a pena di decadenza, entro tre giorni dalla data di adozione e la giunta regionale deve esaminarle entro dieci giorni dal ricevimento. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

L'esecutività degli atti è sospesa qualora nei termini suddetti siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e, in tal caso, il provvedimento diventa esecutivo se entro l'ulteriore termine di trenta giorni dal ricevimento di tali elementi la giunta non pronunci l'annullamento.

Non sono soggetti a controllo le deliberazioni meramente confermative o esecutive di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e, in genere, tutte le deliberazioni prive di contenuto dispositivo.

L'elenco di tali deliberazioni deve, comunque, essere trasmesso mensilmente alla giunta regionale - settore diritto allo studio universitario, che ne può richiedere copia per eventuali verifiche.

Gli organi di gestione inviano alla giunta regionale - settore diritto allo studio, per essere sottoposto all'approvazione della giunta regionale, il rendiconto della gestione finanziaria relativo agli interventi effettuati ed ai servizi prestati con i finanziamenti di cui al precedente art. 23. L'istruttoria del predetto rendiconto ha luogo unitamente all'ufficio del bilancio.

La gestione finanziaria decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre ed il rendiconto della gestione medesima deve essere inviato alla giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

La giunta regionale esamina la regolarità e la legittimità amministrativa degli atti contabili di cui al precedente comma, e, se non ravvisa irregolarità, approva gli atti medesimi entro novanta giorni dal loro invio.

Il termine suddetto è interrotto qualora siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e dalla data di invio di tali elementi decorrono ulteriori trenta giorni per la definitiva pronuncia da parte della giunta regionale.

Per i fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i componenti la giunta preposti ai settori «diritto allo studio universitario» e «all'ufficio bilancio», sono autorizzati ad impartire le eventuali e occorrenti istruzioni.

I provvedimenti emessi dalla giunta regionale di cui al presente articolo sono definitivi».

Art. 5.

Le norme della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, concernenti la normativa e la concessione dell'assegno di studio, sono estese agli studenti delle accademie di belle arti con sede in Abruzzo, purché assolvano agli obblighi previsti dal loro particolare piano di studi.

A tal fine la relativa istruttoria è eseguita dai consigli di amministrazione delle accademie, che inviano la graduatoria degli aventi diritto, alla giunta regionale - settore diritto allo studio universitario, per gli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 15 gennaio 1982, numero 13.

Art. 16.

In sede di prima applicazione i comitati di gestione del diritto allo studio universitario subentrano agli organi di gestione, di cui all'art. 10 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 13, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

Gli organi di gestione di cui al predetto art. 10 devono comunque assicurare la continuità degli interventi e dei servizi in favore degli studenti universitari, fino al regolare subentro dei nuovi organi di gestione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 febbraio 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1985, n. 12.

Contributo per la costruzione di monumenti in memoria di Gaetano Braga, Francesco Marcacci, Primo (Pancrazio) Riccitelli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di valorizzare particolari testimonianze della cultura abruzzese, la Regione è autorizzata ad intervenire finanziariamente, con un contributo *una tantum* di L. 30.000.000, per l'acquisizione, la posa in opera e l'inaugurazione di monumenti in memoria dei seguenti insigni artisti abruzzesi:

Gaetano Braga, nato a Giulianova nel 1829 - contributo . . . . L. 10.000.000

Francesco Marcacci, nato a Montorio al Vomano nel 1884 - contributo . » 10.000.000

Primo (Pancrazio) Riccitelli, nato a Campli nel 1875 contributo . . . . . . » 10.000.000

Art. 2.

Il contributo è concesso dalla giunta regionale a favore dei comuni di nascita degli artisti di cui al precedente art. 1 e viene erogato nella misura del 50% al momento della scelta dell'opera e per il restante 50% al momento del completamento, previa presentazione di apposita rendicontazione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1985, in L 30.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2890 — L. 22.000.000 della partita n. 1 e L. 8.000.000 della partita n. 4 dell'elenco n. 4 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1985 è istituito ed iscritto nel sett. 1, tit. I, sez. I, ctg. V, dest. prog. 1, nat. giur. 1, il cap. 105 denominato «Contributo per la costruzione di monumenti in memoria di Gaetano Braga, Francesco Marcacci, Primo (Pancrazio) Riccitelli, con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 30.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 febbraio 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1985, n. 13.

Contributo per la costruzione in Monticchio, frazione del comune di L'Aquila e nel comune di Pizzoli di monumenti ai caduti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato un contributo di L. 5.000.000 al comune di L'Aquila, da destinarsi alla frazione di Monticchio, e di lire 5.000.000 al comune di Pizzoli per la realizzazione di monumenti ai caduti nelle due località, previa presentazione di apposita rendicontazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1985, in L. 10.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2890 — quota parte della partita n. 4 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1985 è istituito ed iscritto al sett. 1, tit. I, sez. I, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1, il cap. 104 denominato «Contributo per la costruzione di monumenti ai caduti in L'Aquila, frazione Monticchio e Pizzoli» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 10.000.000».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 febbraio 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1985, n. **14.**

Contributo per la costruzione in Avezzano del monumento ai Martiri di Capistrello.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 15 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato un contributo di L. 20.000.000 al comune di Avezzano da destinarsi alla realizzazione del monumento ai Martiri di Capistrello, previa presentazione di apposita rendicontazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1985, in L 20.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2890 — quota parte della partita n. 4 dell'elenco n. 3 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1985 è istituito ed iscritto nel sett. 1, tit. I, sez. I, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1, il cap. 108 denominato « Contributo per la costruzione del monumento ai Martiri di Capistrello » con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 20.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 febbraio 1985

SPADACCINI

(2046)

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1985, n. **15.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *marzo* 1985)

(*Omissis*).

(2047)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1985, n. **16.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 1978, n. 63.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 27 marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dei gruppi consiliari, assunto ai sensi del n. 3 dell'art. 2 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, entro la data del 1° giugno 1983, ed in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è, a domanda, inquadrato, previo superamento di apposito concorso riservato, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso dall'esterno alle qualifiche medesime, fatta eccezione del limite di età e salvo quanto disposto dal successivo comma.

Il personale privo del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche funzionali, determinate ai sensi del primo comma, può concorrere per l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al livello immediatamente inferiore a quello in cui presta servizio.

La domanda di cui al primo comma, è presentata, a pena di decadenza, al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento decorre, ai fini giuridici ed economici, dal mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria degli idonei.

La nomina della commissione esaminatrice, le modalità e le procedure per lo svolgimento del concorso di cui al primo comma, sono stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Il personale dei gruppi consiliari, di cui al primo comma, resta comunque in servizio in attesa dell'espletamento del concorso previsto.

Art. 2.

I punti 2 e 3 dell'art. 2 e gli articoli 4 e 5 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, nonché la legge regionale 17 maggio 1980, n. 34, sono abrogati.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, viene così modificato:

« Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli uffici della giunta regionale, la stessa viene trasmessa dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale alla giunta regionale, che provvede alla sua assegnazione ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, viene così modificato:

« L'orario di servizio del personale dei gruppi consiliari, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale ».

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, è così modificato:

« L'assegnazione ai gruppi consiliari del personale di cui all'art. 2 della presente legge, cessa automaticamente allorquando il capogruppo ne faccia richiesta ».

Art. 6.

La tabella allegata alla legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, è così modificata:

Qualifiche	VIII	VI	IV
Con meno di 5 consiglieri	1	—	1
Da n. 6 a n. 10 consiglieri	1	1	1
Da n. 11 a n. 15 consiglieri	1	1	2

Un istruttore (sesta qualifica) per ogni cinque o frazione di cinque consiglieri oltre il numero di quindici.

Art. 7.

Ai gruppi consiliari che si avvalgano di personale appartenente al ruolo regionale solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo fino a due unità di personale, pari al costo globale previsto per il dipendente regionale del corrispondente livello funzionale determinato in base a quanto contemplato dal precedente art. 6.

Il finanziamento di cui al precedente comma è assegnato con provvedimento dell'ufficio di presidenza e corrisposto in rate mensili.

E' vietata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei gruppi consiliari, che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1985 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 marzo 1985

SPADACCINI

(2048)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1985, n. 7.

Proroga della durata dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato - A.R.S.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale n. 33 del 28 luglio 1978 riguardante « Istituzione dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato » è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 1985 fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale:

« Norme concernenti il funzionamento dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato » approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 1985.

Gli organi dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato, costituiti ai sensi della citata legge regionale n. 33 del 28 luglio 1978, sono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi previsti dalla legge regionale avente per titolo « Norme concernenti il funzionamento dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato ».

Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo 5641 del bilancio regionale relativo all'esercizio 1985.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 marzo 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1985, n. 8.

Approvazione rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *marzo* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1985, n. 9.

Delega agli IACP delle competenze per fissare i prezzi di cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 1676/1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I compiti relativi alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi realizzati ai sensi della legge 30 dicembre 1960, numero 1676, sono delegati agli IACP competenti per territorio.

Le deliberazioni al riguardo assunte dagli IACP devono essere sottoposte all'approvazione della giunta regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 marzo 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1985, n. 10.

Norme per la valorizzazione del volontariato socio-assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata riconosce e valorizza le iniziative volte a realizzare forme di solidarietà sociale e l'impegno personale volontario per concorrere al conseguimento delle finalità e degli obiettivi fissati dalla legislazione statale e regionale in materia di servizi sanitari e socio-assistenziali.

Si intendono per iniziative di volontariato le attività non retribuite svolte nell'ambito dei servizi pubblici sanitari e socio-assistenziali sia da associazioni di volontariato sia da singoli.

Ai fini della presente legge per associazioni di volontariato si intendono sia quelle dotate di personalità giuridica sia quelle di fatto.

Art. 2.

Le attività di volontariato socio-sanitario si esplicano nel rispetto delle norme della legislazione statale e regionale vigente in materia sanitaria e socio-assistenziale e delle norme della presente legge.

Art. 3.

La regione Basilicata istituisce due registri del volontariato sanitario e socio-assistenziale, di cui uno per l'iscrizione delle associazioni e degli enti e l'altro per l'iscrizione di singoli cittadini.

Possono ottenere l'iscrizione del primo registro, le associazioni e gli enti costituiti con statuti nei quali siano previste norme che garantiscano l'assenza di scopi di lucro e la gestione democratica.

Ai fini di cui al comma precedente, le associazioni o gli enti, con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, devono impegnarsi:

a) a far prestare gratuitamente l'opera dei propri soci o del proprio personale;

b) a rispettare le convinzioni etiche e religiose degli utenti;

c) ad operare nel rispetto della convenzione di cui al successivo art. 4.

Possono ottenere l'iscrizione nel secondo registro i singoli cittadini di specchiate qualità morali e dotati dei titoli professionali occorrenti per l'esercizio delle attività per le quali offrono la loro disponibilità.

Ai fini di cui al comma precedente, i singoli cittadini, con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, devono impegnarsi:

a) a prestare gratuitamente la loro opera;

b) a rispettare le convinzioni etiche e religiose degli utenti;

c) ad operare nel rispetto delle convenzioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Sulle domande di iscrizione delibera la giunta regionale, previo accertamento dei requisiti di cui sopra.

I cittadini, le associazioni e gli enti iscritti nei registri innanzi previsti possono esserne cancellati con decreto del presidente della giunta regionale in tutti i casi in cui non sussistono più le condizioni che consentono l'iscrizione ovvero risulti comunque pregiudicata la moralità del rapporto con i terzi.

Art. 4.

Per il conseguimento dei fini indicati all'art. 1 e nel quadro della programmazione sanitaria e socio-assistenziale della Regione, i comuni e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con le associazioni di cui all'art. 2, per disciplinare le attività di collaborazione che le stesse intendono prestare nei servizi pubblici, anche se gestiti in regime di convenzione.

Le convenzioni debbono stabilire, in particolare:

a) le tipologie delle prestazioni;

b) la dotazione del personale volontario;

c) la durata del rapporto;

d) la disciplina dei rapporti finanziari con eventuale assunzione in tutto o in parte a carico del comune o delle unità sanitarie locali dei seguenti oneri:

rimborso delle spese vive, idoneamente documentate;

copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito da personale volontario o dipendente o dal medesimo provocato a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto di convenzione;

dotazione delle attrezzature indispensabili;

e) modalità di verifica della rispondenza dell'attività svolta ai contenuti della convenzione e periodicità di tali verifiche;

f) ipotesi e modalità di scioglimento per mutuo consenso e di risoluzione per inadempimento della convenzione.

Nelle convenzioni le associazioni di volontariato assicurano che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate alle attività da svolgere nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prescritta.

La richiesta di convenzionamento rivolta dall'associazione di volontariato al comune o all'unità sanitaria locale deve specificare il programma dell'attività che l'associazione intende svolgere ed indicare il personale, i mezzi e le modalità con cui ritiene di svolgerlo.

Art. 5.

Le unità sanitarie locali adottano apposite norme regolamentari per disciplinare, nell'ambito delle strutture proprie e private convenzionate, la frequenza e l'attività di persone idonee, quali i collaboratori volontari, non facenti parte di associazioni convenzionate iscritte nel registro di cui al precedente art. 3.

Le suddette norme disciplinano, altresì, la partecipazione di soci delle associazioni convenzionate o di altre persone idonee, in qualità di uditori, ai corsi di qualificazione e di aggiornamento organizzati dalle unità sanitarie locali.

Art. 6.

La Regione può concedere alle associazioni di volontariato socio-assistenziale, iscritte nell'apposito registro ed operanti nel territorio regionale contributi annuali.

Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale predispone un piano annuale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

Le relative domande di contributi devono essere presentate alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere e di quelle già svolte nonché della spesa che l'associazione prevede di sostenere o che abbia già sostenuta. E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie dei contributi di fornire la documentazione dell'impiego dei contributi medesimi secondo la destinazione prevista dall'atto di concessione.

Per l'anno 1985 si prescinde dai termini di cui ai commi precedenti.

Art. 7.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 1981, n. 55.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, i comuni e le unità sanitarie locali provvedono nell'ambito dei propri bilanci.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge la Regione provvede con imputazione al cap. 4100 denominato: «Contributi a favore delle associazioni di volontariato socio-assistenziale e con lo stanziamento complessivo di L. 100.000.000 per l'esercizio 1985.

Per gli anni successivi la legge di bilancio stabilirà gli stanziamenti occorrenti.

Art. 9.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 marzo 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1985, n. 11.
Disciplina provvisoria delle funzioni e degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Basilicata, in pendenza della elaborazione di una legge-quadro organica, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e dei decreti del Ministro della sanità del 7 agosto e del 10 ottobre 1980, disciplina le funzioni e gli interventi da attuare per la prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

Art. 2.

Competenze della Regione

Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità previste all'art. 1 della presente legge la regione Basilicata, nell'esercizio delle proprie competenze generali di programmazione socio-sanitaria:

promuove studi, ricerche ed indagini volte ad evidenziare le cause di insorgenza del fenomeno delle tossicodipendenze e degli effetti relativi;

elabora un piano triennale, con adeguamento annuale, che individua azioni e strumenti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla lotta contro la diffusione della droga, delle sostanze stupefacenti e dell'alcool e disciplina gli interventi volti alla cura, alla riabilitazione e al recupero sociale dei soggetti dipendenti;

favorisce la concreta realizzazione delle iniziative definite nel programma di cui al successivo art. 7 mediante il coordinato coinvolgimento delle autorità statali, delle istituzioni scolastiche, delle forze sociali, del volontariato, promuove e sostiene un più attivo impegno degli enti locali nel settore;

promuove annualmente l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori sanitari, sociali e culturali impegnati nel settore;

favorisce analoghe iniziative per la scuola;

indirizza e coordina le attività affidate alla gestione delle unità sanitarie locali anche mediante conferenze periodiche degli operatori del settore;

promuove la raccolta sistematica, l'elaborazione e la massima divulgazione dei dati relativi all'andamento del fenomeno di cui all'art. 12.

Art. 3.

Competenze delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali, attraverso i servizi individuati, di cui ai successivi articoli:

1) ai fini della prevenzione:

a) promuovono e attuano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative di informazione ed educazione sanitaria con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool, tabacco;

b) sostengono le iniziative delle associazioni delle famiglie, di quelle del volontariato, degli enti locali finalizzate a realizzare occasioni di aggregazione sociale per i giovani;

c) assicurano la collaborazione degli operatori sociali e sanitari per le attività di prevenzione da svolgersi nell'ambito della scuola;

d) realizzano le iniziative di aggiornamento e riqualificazione degli operatori nell'ambito dei piani annuali di aggiornamento elaborati della Regione;

e) provvedono alla raccolta dei dati statistici ed epidemiologici di cui all'art. 104 della legge n. 685 da effettuarsi secondo le modalità di cui alle norme vigenti;

2) ai fini della cura:

a) provvedono all'accertamento dello stato di tossicodipendenza e rilascio della relativa certificazione;

b) predispongono progetti terapeutici individualizzati che possano prevedere, ove occorre, la somministrazione di farmaci sostitutivi;

c) attuano trattamenti ordinari di disintossicazione;

d) trattamenti di urgenza nella situazione di astinenza o di overdose;

e) assicurano, d'intesa con le autorità giudiziarie e carcerarie, l'assistenza dei detenuti dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, attraverso apposite convenzioni;

f) curano gli adempimenti di cui agli articoli 97, 99 e 100 della legge n. 685/75 relativi ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria competente in materia di tossicodipendenze e dal tribunale per i minori;

3) ai fini della riabilitazione e del reinserimento sociale:

a) istituiscono, in armonia con le previsioni del programma di cui all'art. 7, comunità terapeutiche e comunità alloggio e d'intesa con i comuni e promuovono iniziative occupazionali a carattere cooperativistico, favorendo il ricorso al volontariato;

b) promuovono e organizzano, nei casi necessari, comunità residenziali per i dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool che accettino di impegnarsi in definiti programmi di cura e riabilitazione;

c) assicurano interventi di assistenza economica in casi di emergenza con le modalità previste nei programmi, di cui all'art. 7;

d) favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni sindacali, il movimento cooperativo e le associazioni di volontariato.

Art. 4.

Servizi per l'assistenza ai tossicodipendenti - S.A.T.

In attesa delle definitive determinazioni che saranno adottate con il piano sanitario regionale le unità sanitarie locali individuate nel programma di cui al successivo art. 7 istituiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, servizi per l'assistenza ai tossicodipendenti, denominati S.A.T., aventi il compito di realizzare gli interventi di prevenzione, di cura, riabilitazione e recupero sociale previsti all'articolo 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché di curare gli adempimenti di cui agli articoli 97 e 100 della stessa legge e quelli previsti dalle vigenti norme.

Le unità sanitarie locali che con la presente legge sono autorizzate a dotare i servizi per l'accertamento delle tossicodipendenze, di un nucleo operativo organico centrale che preveda la presenza di un assistente di medicina generale, uno psicologo, un assistente sociale e un infermiere professionale, svolgeranno i compiti ad essi assegnati e specificati nel precedente art. 3, avvalendosi di tutti i servizi e presidi socio-sanitari presenti nel territorio ed in particolare del servizio ospedaliero, dei consultori familiari, del servizio di igiene mentale, del servizio dell'assistenza sanitaria di base e farmaceutica, del servizio sociale.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

I comuni collaborano con la Regione e le unità sanitarie locali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

In particolare i comuni:

attuano iniziative nel campo della prevenzione, con particolare riferimento alle azioni di sensibilizzazione e di promozione, ed alla organizzazione di momenti e strutture di aggregazione sociale;

agevolano la raccolta dei dati statistici, epidemiologici e reattivi al contesto ambientale;

possono organizzare, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, comunità terapeutiche, comunità alloggio e comunità residenziali, non aventi scopo di lucro, in presenza di esigenze connesse alla particolare diffusione del fenomeno nell'ambito del territorio comunale;

possono proporre programmi per l'avviamento al lavoro degli ex tossicodipendenti, da realizzare anche nell'ambito delle attività previste dai piani regionali per la formazione professionale, anche in forma cooperativa.

A tal fine, i comuni annualmente producono motivata richiesta alla Regione, che ne tiene conto per gli adeguamenti annuali del programma pluriennale di cui all'art. 2.

Art. 6.

Volontariato

Le unità sanitarie locali, o i comuni secondo le rispettive competenze, per l'attuazione di compiti di cui alla presente legge possono avvalersi anche delle associazioni o istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro, degli obiettori di coscienza assegnati ai sensi della legge 5 dicembre 1972, n. 772, del volontariato singolo o associato, utilizzando in particolare i gruppi di impegno e di solidarietà giovanili.

I rapporti fra le unità sanitarie locali, i comuni e i soggetti individuati nel precedente comma sono regolati da apposita convenzione predisposta dalla giunta regionale in conformità alle norme vigenti.

Art. 7.

Programma di interventi per la prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

La giunta regionale, sentita la consulta regionale di cui al successivo art. 10 e sulla base dei dati, delle esperienze e dei progetti formulati dalle unità sanitarie locali e dai comuni, elabora e propone al consiglio regionale, per la sua approva-

zione, un programma triennale di cui all'art. 2 per la prevenzione, cura e riabilitazione dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.

Tale programma deve contenere direttive ed indirizzi relativi:

1) alla rilevazione epidemiologica e statistica del fenomeno;

2) agli obiettivi sociali e sanitari da attuare nel settore della prevenzione, della cura e della riabilitazione;

3) all'organizzazione e funzionamento dei servizi e presidi individuati a svolgere le funzioni socio-sanitarie preventive, curative e riabilitative nel settore;

4) alle attività di formazione e aggiornamento degli operatori del settore;

5) alla individuazione delle risorse da destinare per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, il cui riporto annuale alle unità sanitarie locali è demandato alla giunta regionale;

6) il programma deve, altresì, prevedere l'entità del concorso finanziario regionale per le iniziative di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Relazione annuale

La giunta regionale, avvalendosi dell'opera della consulta regionale di cui all'art. 10 presenta al consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di diffusione delle tossicodipendenze, sulle misure messe in atto per la prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool e sui risultati conseguiti.

Organizza, altresì, annualmente una conferenza regionale sul tema con la partecipazione degli organi istituzionali, degli operatori e di tutte le forze sociali interessate.

Art. 9.

Qualificazione e aggiornamento del personale

Nell'ambito del programma annuale di aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, la giunta regionale prevederà annualmente specifiche iniziative formative e di aggiornamento per il personale socio-sanitario che opera nei servizi previsti nella presente legge, ivi compresi i volontari e i giovani che svolgono servizio civile sostitutivo del servizio di leva ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e gli operatori culturali.

Art. 10.

Consulta regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcolismo e delle tossicodipendenze: composizione

Presso il dipartimento alla sicurezza sociale è istituito, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcolismo e delle tossicodipendenze.

La consulta è composta da:

1) assessore regionale alla sanità o un suo delegato che la presiede;

2) un rappresentante dei dipartimenti regionali alla formazione professionale ed alle attività produttive;

3) un rappresentante per ogni unità sanitaria locale;

4) i presidenti delle province di Potenza e Matera nonché i sindaci dei due capoluoghi o loro delegati;

5) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie esistenti nella Regione;

6) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, un rappresentante degli imprenditori designato dalla camera di commercio, un rappresentante delle organizzazioni cooperative;

7) un rappresentante designato dal CONI regionale e uno designato dagli organismi o enti che operano per il tempo libero nella Regione;

8) un rappresentante per ciascuno dei consigli scolastici provinciali;

9) un docente designato dall'Università degli studi di Basilicata;

10) un rappresentante di ciascun provveditorato agli studi;

11) il presidente del tribunale per i minorenni;

12) il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 101 della legge n. 685;

13) un funzionario della Polizia di Stato;

14) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

15) un ufficiale della guardia di finanza;

16) un direttore delle carceri;

17) un medico ospedaliero, uno psicologo, un sociologo, un assistente sociale, un farmacologo aventi specifiche competenze in materia;

18) due funzionari del dipartimento sicurezza sociale di cui uno con funzione di segretario, designato dall'assessore al ramo.

I componenti di cui ai punti 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13), 14), 15), 16), 18) sono designati dai Ministeri, enti, associazioni e organismi interessati.

Gli esperti di cui al punto 17) vengono eletti dal consiglio regionale.

Tutte le designazioni devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presidente della giunta, con proprio decreto, nomina la consulta i cui componenti durano in carica tre anni.

La consulta si riunisce su iniziativa del suo presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti e, comunque, almeno ogni tre mesi.

La consulta si riunisce validamente con la presenza di almeno 1/3 dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

La consulta può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro.

Art. 11.

Consulta regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcolismo e delle tossicodipendenze: compiti

La consulta regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcolismo e delle tossicodipendenze ha i seguenti compiti

1) raccoglie ed esamina i dati statistici forniti dalle singole unità sanitarie locali sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze;

2) elabora linee di intervento globali per la prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

3) esprime parere sul programma regionale triennale, di cui al precedente art. 7 o sugli adempimenti annuali di cui all'art. 2, tenendo conto dei suggerimenti, delle esperienze, dei progetti forniti dalle unità sanitarie locali e dei dati statistici raccolti ed elaborati relativamente all'andamento del fenomeno;

4) esprime il proprio parere circa i programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori.

Art. 12.

Istituzione centro di documentazione

E' istituito presso il dipartimento sicurezza sociale un centro di documentazione con il compito di:

a) raccogliere la documentazione e la bibliografia nazionale ed estera relativa ai problemi dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;

b) tenere aggiornata una banca dati quantitativa e qualitativa relativa alla situazione ed ai bisogni dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool e ai servizi pubblici e privati di carattere socio-sanitario in correlazione a quanto previsto dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) compiere ricerche nel campo socio-sanitario anche in collaborazione con istituti universitari e centri specializzati;

d) per le finalità di cui alla precedente lettera *b*) e per favorire puntuali ed efficaci scelte di intervento diversificate sul territorio ciascuna USL della Regione in collaborazione con i comuni, promuove una rilevazione dei bisogni dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool residenti nel territorio provvedendo al costante aggiornamento.

Art. 13.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in complessive lire 700 milioni per l'anno 1985, faranno carico al cap. 4095 denominato « Interventi a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool » del bilancio 1985 ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Art. 14.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 marzo 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1985, n. **12.**

Modifica alla legge regionale 1° luglio 1976, n. 22 - Contributi in conto capitale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo in conto capitale previsto dall'art. 14 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22 è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande regolarmente istruite, ai

1) imprese artigiane che hanno prodotto domanda entro il 31 dicembre 1982 e che rientrano nelle categorie stabilite dalla giunta regionale per il suddetto anno;

2) imprese artigiane che hanno prodotto domande entro il 31 dicembre 1983 e che rientrano nelle categorie stabilite dalla giunta regionale per l'anno 1983;

3) imprese artigiane che hanno prodotto domanda entro il 31 dicembre 1984 e che rientrano nelle categorie stabilite dalla giunta regionale per l'anno 1983.

Le competenti commissioni provinciali per l'artigianato devono trasmettere al dipartimento attività produttive, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le domande relative agli anni 1982, 1983, 1984, corredate dall'eventuale documentazione istruttoriale ad esse pervenute.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti sui capitoli 5670 e 5671 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1985 e con gli ulteriori apporti finanziari derivanti da successive variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 marzo 1985.

AZZARA'

(2062)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851190)

L. 500